

## LA TRATTAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO

La trattazione della causa in camera di consiglio è l'esame della causa in assenza delle parti.

Il Legislatore ha previsto la possibilità che le parti scelgano, a mezzo della proposizione di apposita istanza, che la causa venga discussa in pubblica udienza o meno.

La parte che intenda chiedere la discussione pubblica, fino a dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, deve depositare apposita istanza presso la segreteria della Commissione Tributaria adita e notificare la stessa alle altre parti costituite.

Nel caso di trattazione in camera di consiglio, il relatore espone al Collegio in ordine:

- alla ritualità e tempestività della comunicazione dell'avviso di trattazione;
- alla regolarità della costituzione del contraddittorio;
- ad eventuali cause di inammissibilità;
- ai fatti ed alle questioni di diritto relative alla controversia, illustrando dapprima le ragioni del ricorrente e di seguito quelle del resistente.

Del tutto viene redatto processo verbale della trattazione.

### Riferimenti normativi

- art. 33 D. Lgs. n. 546/92.

Luglio 2010